

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU, E RELATIVE DETRAZIONI

L'anno duemiladodici, addì ventisei del mese di giugno, alle ore 20:00, in Valdobbadene, nella sala consiliare del "Palazzo Celestino Piva", convocato con avvisi scritti recapitati nei tempi e nelle forme previste dal regolamento, avendone dato avviso scritto al pubblico a mezzo manifesto, si è riunito in seduta pubblica di 1° convocazione il Consiglio comunale.

Eseguito l'appello risultano:

ZAMBON BERNARDINO	P	TORMENA EMILIANO	P
DAVI' PIETRO GIORGIO	P	GERONAZZO IVAN	P
BENOTTO LUIGINO	P	RUGGERI ALBERTO	P
ZUCCHETTO ANTONIO	P	CRIVELLOTTO LUCIANA	P
ZADRA ARRIGO	P	PICCOLO MARIO	P
CATTO WALTER	P	PROSDOCIMO MARCO	A
ZAGO RITA	P	MIOTTO ATTILIO	P
TRAMET MATTEO	P	MIOTTO MONICA	P
BORTOLOMIOL FLAVIO	P	CORRADO PAOLA	P
ADAMI SIMONE	P	MION FRANCESCA	P
CALLEGARO FABIO	A		

Presenti N. 19

Assenti N. 2

e il seguente assessore non consigliere:

ANSELMI GIUSEPPE	
------------------	--

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COM.LE del Comune, dott. *SERAFINI GIANLUIGI*.
Assume la presidenza il Sindaco, dr. ZAMBON BERNARDINO.

IL PRESIDENTE

Riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno e nomina scrutatori i consiglieri:

BORTOLOMIOL FLAVIO
RUGGERI ALBERTO
MIOTTO MONICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti;

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato D.L. 201/2011, le aliquote dell'Imposta Municipale Propria sono modulabili come segue:

- 1) aliquota di base: 0,76 per cento
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%)
- 2) aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,4 per cento aliquota di base:
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%)
- 3) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2 per cento
solo riduzione fino allo 0,10 per cento
- 4) i Comuni possono ridurre l'aliquota di base:
 - a. fino allo 0,40 per cento nel caso di:
 - a 1) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917/1986 (immobili relativi ad imprese commerciali, immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni);
 - a 2) immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;
 - a 3) immobili locati;
 - b. fino allo 0,38 per cento nel caso di fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del citato D.L. 201/2011:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di euro 400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00;
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione per abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e che in tal caso il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

CONSIDERATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili l'aliquota di base dello 0,76 per cento (e quindi lo 0,38%), ad eccezione:

- dell’abitazione principale (e assimilate) e delle relative pertinenze;
- delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- degli alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale (ex I.A.C.P.);
- dei fabbricati rurali ad uso strumentale;

RILEVATO inoltre che maggiori detrazioni di quelle previste per legge e riduzioni di aliquota eventualmente deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato (art 13, comma 11, D.L. 201/2011);

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 18 di data odierna, con la quale è stato approvato il “Regolamento Imposta Municipale Propria - IMU” e considerate le agevolazioni ivi previste;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 6 giugno 2012, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono stati approvati lo schema del bilancio annuale 2012, del bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014 e relativa relazione previsionale e programmatica, che prevede, ai fini del rispetto degli equilibri previsti dall’art. 162 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, una entrata per il 2012 derivante dalla quota dell’IMU di competenza comunale pari ad euro 2.179.834,00;

CONSIDERATO che, a seguito delle numerose modifiche della disciplina IMU rispetto all’Imposta comunale sugli immobili - ICI (limiti alla tipologia e al numero delle pertinenze all’abitazione principale, non viene riproposta l’agevolazione sulle unità abitative concesse in uso gratuito a parenti, ecc.) la stima della base imponibile e del relativo gettito sconta un margine di aleatorietà;

CONSIDERATO che il gettito IMU, stimato di euro 2.179.834,00, tenuto conto delle agevolazioni di cui sopra, può essere ottenuto con l’applicazione alla base imponibile stimata delle seguenti aliquote e detrazioni approvate con il DL 201/2011, e quindi con:

- aliquota ordinaria: 0,76 per cento;
- aliquota abitazione principale (e assimilate) e relative pertinenze: 0,4 per cento e applicazione delle detrazioni di legge;

DATO ATTO:

- che a seguito dell’approvazione della legge 26 aprile 2012, n. 44, di conversione del DL 16/2012, i fabbricati strumentali all’attività agricola ricadenti in comuni classificati montani o parzialmente montani sono esenti dall’IMU;
- che questo Comune è classificato dall’ISTAT parzialmente montano;
- che pertanto i fabbricati strumentali all’attività agricola in questo Comune sono esentati dall’imposta;

DATO ATTO altresì che:

- l’importo quantificato del gettito IMU è “stimato” sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste a livello nazionale, in base al disposto dell’art. 4, comma 5, lettera i), che ha introdotto il comma 12 bis all’art. 13 del dl 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (istitutiva dell’IMU) “... *Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l’entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it...*”;

- la quantificazione supera di circa 240 mila euro le stime effettuate dall'ufficio tributi dell'ente;

VALUTATO quanto sopra e constatate le esigenze di bilancio in relazione ai programmi adottati ed ai servizi da garantire;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 (finanziaria 2007), in base al quale: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento... omissis...”*;

VISTO il comma 16-*quater* dell'art 29 del D.L. 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione n. 14 del 24 febbraio 2012, che differisce al 30 giugno il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012;

VISTO il comma 12 bis dell'art. 13, del DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dal DL 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 che così recita: *“Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo”*;

DATO ATTO pertanto che il presente provvedimento può essere modificato entro il 30 settembre 2012 mantenendo la decorrenza dei suoi effetti al 1° gennaio 2012;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art 13, comma 15 del D.L. 201/2011:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. 23/12/1997, n. 446, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni;
- che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 23/12/1997, n. 446;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla prima commissione consiliare nella seduta del 20 giugno 2012;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTI i seguenti pareri resi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267:

- parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile: il
Responsabile del servizio finanziario, dr. Santino Quagliotto _____

E' presente tra i banchi consiliari il responsabile del servizio finanziario, dr. Santino Quagliotto.

UDITA la relazione illustrativa dell'assessore al bilancio, Giuseppe Anselmi, il quale comunica le aliquote IMU fissate per il 2012, e le relative detrazioni previste, come fissate dalla legge e riportate nella proposta di deliberazione.

Non registrandosi interventi, il Sindaco presidente pone ai voti la proposta di deliberazione:

Presenti	n.	19
Votanti	n.	15
Voti favorevoli	n.	13
Voti contrari	n.	2 (Piccolo Mario, Miotto Monica)
Astenuti	n.	4 (Crivellotto Luciana, Miotto Attilio, Corrado Paola, Mion Francesca)

DELIBERA

1. di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare;
2. di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 :
 - aliquota ordinaria: 0,76 per cento
 - aliquota abitazione principale (e assimilate) e relative pertinenze: 0,4 per cento e applicazione delle detrazioni di legge;
3. di dare atto che dette aliquote decorrono dal 1° gennaio 2012;
4. di inviare la presente deliberazione tariffaria avente valore regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

*Tributi SQ
Consiglio/proposta n. 26/2012*

*Segr. IB
Consiglio/delibera n. 19/2012*

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to ZAMBON BERNARDINO

IL SEGRETARIO COM.LE
f.to SERAFINI GIANLUIGI

N. _____ di Pubblicazione

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dal 02-08-2012 al 17-08-2012, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Valdobbiadene, li 02-08-2012

IL MESSO COMUNALE
f.to Giuliana Boschiero

Certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, il giorno

Valdobbiadene li

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to Ivana Bovone